REGOLAMENTO (CEE) N. 1741/79 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1979

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1303/79 (2), in particolare l'articolo 54, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (3), in particolare l'articolo 47, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1608/76 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1730/78 (5), ha stabilito le modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ;

considerando che l'esperienza dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1608/76 ha dimostrato che occorre apportare taluni complementi a questo regolamento ; che è necessario stabilire che sulla stessa etichetta, unitamente alle indicazioni obbligatorie, vengano raggruppate le indicazioni facoltative rese obbligatorie dagli Stati membri o dalla Commissione ; che occorre precisare il modo d'indicare il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore in caso d'imbottigliamento per conto terzi ; che è opportuno precisare che una distinzione, ad esempio un diploma d'onore o una medaglia, concessa da un organismo ufficiale a un determinato vino si riferisce ad una sola partita proveniente dallo stesso recipiente, senza escludere la possibilità che detta partita sia stata ottenuta dalla miscela di varie partite dello stesso vino ;

considerando che dal momento che taluni Stati membri non hanno ancora definito le unità geografiche più ristrette delle regioni determinate di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 355/79, occorre rinviare al 31 agosto 1980 il termine ultimo previsto per comunicare alla Commissione i nomi di queste unità geografiche ;

considerando che nell'intento di agevolare le esportazioni comunitarie prima della messa in applicazione delle disposizioni degli Stati Uniti d'America relative all'indicazione dell'annata di raccolta, occorre precisare che le disposizioni dell'articolo 20 bis del regolamento (CEE) n. 1608/76 riguardano la designazione dei vini esportati soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1983 ;

considerando che l'applicazione degli articoli 4 e 14 del regolamento (CEE) n. 355/79 richiede l'adeguamento delle disposizioni nazionali in uno Stato membro che non ha ancora potuto effettuarlo ; che è pertanto opportuno prorogare fino al 31 agosto 1980 il termine fino al quale questo Stato membro può ammettere che i nomi delle unità geografiche più ristrette di una regione determinata o di un'altra regione vengano utilizzati per designare un v. q. p. r. d. o un vino da tavola ;

considerando che è necessario apportare talune modifiche all'elenco dei nomi delle varietà di viti utilizzati per designare dei vini italiani, onde tener conto dei nomi di taluni vini italiani riconosciuti come v. q. p. r. d. dopo l'ultima modifica di detto elenco ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue :

1. L'articolo 1, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente :

« 1. Le indicazioni obbligatorie sull'etichetta menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafo 1 e all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2133/74, nonché quelle rese obbligatorie dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafo 2 ovvero dalla Commissione in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 3, dello stesso regolamento

— devono essere raggruppate sulla stessa etichetta apposta sul recipiente o, in mancanza dell'etichetta, sullo stesso recipiente,

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 28.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.
(4) GU n. L 183 dell'8. 7. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 29.

— devono essere presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo fondo sul quale sono stampate e da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre diciture o degli altri disegni ».

2. L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« 1. L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore, prescritta dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), dall'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è completata con i termini :

— „imbottigliatore" o, se si tratta del riempimento di recipienti diversi dalle bottiglie, "confezionatore",

— ovvero "imbottigliato da ..." o, se si tratta del riempimento di recipienti diversi dalle bottiglie, "confezionato da ...",

— e, nel caso di imbottigliamento per conto terzi, "imbottigliato per ..." o, se si tratta del riempimento di recipienti diversi dalle bottiglie, "confezionato per ..." ».

3. La data del 31 agosto 1979 di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattatino, è sostituita da quella del 31 agosto 1980.

4. L'articolo 14, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Le distinzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera p), e all'articolo 28, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (CEE) n. 2133/74 si riferiscono ad una sola partita di vino proveniente dallo stesso recipiente ».

5. L'articolo 20 bis è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 20 bis*

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, e dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2133/74, dal 1° gennaio 1983 la designazione di un vino da tavola o di un v. q. p. r. d. destinato ad essere esportato negli Stati Uniti d'America può comprendere l'indicazione dell'annata di raccolta solo a condizione che tale prodotto sia ottenuto almeno per il 95 % da uve raccolte nell'annata indicata. »

6. La data del 31 agosto 1979 di cui all'articolo 21, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 1 bis, è sostituita da quella del 31 agosto 1980.

7. Il capitolo III (Italia) dell'allegato III è modificato come segue :

a) Nella colonna di sinistra, dopo il termine « Croatina », è aggiunto il termine « Frappato di Vittoria », e, nella colonna centrale, il termine « Frappato d'Italia » come sinonimo di « Frappato di Vittoria ».

b) Nella colonna di sinistra, dopo il termine « Lambrusco a foglia frastagliata », è aggiunto il termine « Lumassina » e, nella colonna centrale, i termini « Buzzetto » e « Mataosso » come sinonimi di « Lumassina ».

c) Nella colonna di sinistra è soppresso il termine « Nerello Mascalese » e, nella colonna centrale, il suo sinonimo « Pignatello ».

d) Nella colonna di sinistra, dopo il termine « Nebbiolo », è aggiunto il termine « Perricone » e, nella colonna centrale, il termine « Pignatello » come sinonimo di « Perricone ».

Articolo 2

Il presente regolamente entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente